

Ammissione all'esame

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della Legge n.170/2010, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto nell'art. 13 del [D.lgs n.62/2017](#), come sottolineato nell'art.2 comma 4 dell' [OM n.205/2019](#), sulla base del Piano Didattico Personalizzato.

Nel succitato art.13 si prevede, per tutti gli studenti, il possesso dei seguenti requisiti ,indispensabili per l'ammissione all'esame di Stato:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'art.14 comma 7 del [DPR n.122/2009](#), dove si stabilisce quanto segue:

“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”

votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

Modalità svolgimento prove d'esame

Le modalità di svolgimento delle prove d'esame, scritte e orale, per gli studenti con DSA sono stabilite sulla base del PDP.

A tal fine il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato e sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, la commissione predispone adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orale.

La commissione d'esame, sulla base di quanto previsto dal [DM n.5669/2011](#), di attuazione della [Legge n.170/2010](#), nonché dalle Linee Guida allegate al citato provvedimento, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati come esplicitato nel PDP

Misure e strumenti compensativi all'esame di Stato

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3".

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte.

Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.

Sarà possibile inoltre prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell' esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio.

Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni indicate conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

Misure dispensative e validità dell'esame ai fini del diploma

Studenti con DSA con percorso didattico ordinario

Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'art.6 comma 5 del [DM n. 5669/2011](#), hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.

La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell'[OM n.205/2019](#).

Il punteggio, in ventesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il Presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita riunione.

Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni indicate, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

Studenti con DSA con percorso differenziato

In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, come chiarisce l'art. 20 comma 13 del [D.lgs n.62/2017](#) gli studenti, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato.

Questi studenti, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo, come previsto nell'art.20 comma 5 del D.lgs n.62/2017.

L' attestato di credito formativo deve contenere gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con

l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

Per questi candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

Colloquio d'esame

Il colloquio d'esame dei candidati con certificazione di DSA si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs. n.62/2017. A ciascun candidato, in sintonia con quanto prevede l'art. 19, comma 1 dell'OM n.205/2019, la commissione sottopone i materiali selezionati e predisposti in coerenza con il Piano Didattico Personalizzato, da cui prenderà avvio il colloquio.